

CONTENZIOSO

Il procedimento di interruzione del processo tributario

di **Dottryna**



Nel corso del processo tributario possono verificarsi diverse ipotesi che incidono sulla capacità di stare in giudizio delle parti e per le quali il legislatore ha previsto il rimedio dell'interruzione del giudizio.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione dedicata al *Contenzioso*, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nel dettaglio il procedimento di interruzione della causa.

L'interruzione del processo consiste nell'**arresto temporaneo** del suo svolgimento al verificarsi di un **determinato evento**, al fine di assicurare l'effettività del contraddittorio.

In ambito tributario, tali eventi sono individuati nell'[articolo 40 D.Lgs. 546/1992](#), il quale prevede che il processo **è interrotto se** si verifica:

- il **venir meno**, per morte o altre cause, o la perdita della **capacità di stare in giudizio** di una parte, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la

cessazione di tale rappresentanza;

- la **morte**, la **radiazione** o la **sospensione dall'albo** o dall'elenco del difensore incaricato ai sensi dell'[articolo 12 D.Lgs. 546/1992](#).

Ex [articolo 41 D.Lgs. 546/1992](#), l'interruzione è **dichiarata** con:

- **decreto, dal presidente** di sezione prima della fissazione dell'udienza di trattazione, ovvero in sede di esame preliminare del ricorso;
- **ordinanza**, dalla Commissione tributaria dopo la fissazione dell'udienza di trattazione.

Mentre il **decreto di interruzione** è **reclamabile** dalle parti ai sensi dell'[articolo 28 D.Lgs. 546/1992](#), l'**ordinanza di interruzione non è impugnabile**, con la conseguenza che la parte non potrà fare altro che riassumere la causa.

Ai sensi del successivo [articolo 43 D.Lgs. 546/1992](#), l'**istanza di trattazione e riassunzione** deve essere proposta dalla parte colpita dall'evento interruttivo, dai suoi successori o da qualsiasi altra parte **entro sei mesi** dalla data di dichiarazione dell'interruzione al presidente della sezione.

Tale istanza deve necessariamente contenere l'indicazione degli estremi relativi al:

- **processo interrotto**,
- **evento che ha comportato l'interruzione**,
- **fatto che consentirebbe la ripresa del processo**,

nonché la **sottoscrizione** dell'istante e la **sollecitazione alla fissazione dell'udienza** per la trattazione e la decisione della controversia.

Successivamente, il presidente di sezione fissa con decreto l'udienza ai sensi dell'[articolo 30 D.Lgs. 546/1992](#) e la segreteria ne dà comunicazione almeno **trenta giorni liberi** prima ex [articolo 31 D.Lgs. 546/1992](#).

Ai sensi dell'[articolo 43 D.Lgs. 546/1992](#), la predetta **comunicazione deve essere effettuata**:

- alle **parti costituite** nei luoghi di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 546/1992](#);
- **personalmente alla parte colpita** dall'evento o ai suoi successori;
- **agli eredi collettivamente o impersonalmente** nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo, se la comunicazione avviene entro un anno dalla morte di una delle parti.

Infine, si ricorda che la **mancata riassunzione** comporta **l'estinzione del processo per inattività** delle parti ex [articolo 45 D.Lgs. 546/1992](#), da cui deriva:

- la **definitività dell'atto**, se l'estinzione si verifica in primo grado;

- il **passaggio in giudicato** della sentenza, se l'estinzione si verifica in appello.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- le diverse ipotesi di interruzione del processo tributario;
- il venir meno della capacità processuale;
- il momento dell'interruzione;
- gli effetti dell'interruzione;
- un *facsimile* dell'istanza di trattazione.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
CON LUIGI FERRAJOLI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)